



PROCEDURA APERTA *EX ARTT.* 71, 127 E 128 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 14 FEBBRAIO 2023, FINANZIATO DAL "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA"

PROCEDURA APERTA *EX ARTT.* 71, 127 E 128 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI SORDI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 14 FEBBRAIO 2023, FINANZIATO DAL "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA"

CIG: B4195BF7DC

CUP - C59I24000060001

Sommario

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. DURATA	9
3.2. OPZIONI E RINNOVI.....	9
3.3. REVISIONE DEI PREZZI.....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
5. REQUISITI GENERALI	11
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
6.2. REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	12
6.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	13
6.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	13
7. AVVALIMENTO.....	13
8. SUBAPPALTO.....	14
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	17
11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	17
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA... ..	19
12.2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	19

12.3.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	22
12.4.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	22
12.5.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	22
13.	OFFERTA TECNICA.....	24
14.	OFFERTA ECONOMICA.....	24
15.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	25
15.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	25
15.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	27
15.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	28
15.4.	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	28
16.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	28
17.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	29
18.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
19.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	29
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	30
21.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	30
22.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	32
23.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	32
24.	ACCESSO AGLI ATTI.....	32
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	33
26.	RISERVATEZZA.....	33
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	34
28.	INFORMATIVA DEL COMMITTENTE.....	36

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con determinazione del Direttore Direzione Fondi Comunitari Formazione e Servizi per l'impiego n. 0780 del 5 novembre 2024, LAZIOcrea S.p.A. (anche solo "LAZIOcrea" o "Stazione appaltante" o "Società appaltante" o "Amministrazione") ha stabilito di affidare il servizio in oggetto.

L'affidamento si inserisce nell'ambito delle misure adottate dalla Commissione europea nell'ambito della strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021 – 2030, e delle azioni intraprese dalla Regione Lazio – Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale, come dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 71, 127 e 128 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (anche solo "Codice"), si rivolge ad enti del terzo settore aventi quale scopo sociale l'adozione di misure di sostegno e inclusione sociale delle persone con disabilità, ed è finanziato dal Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità del 14 febbraio 2023.

Il luogo di svolgimento del servizio principale è il territorio della Regione Lazio [codici NUTS IT41 – ITI42 – ITI 43 – ITI44 – ITI45]

CIG: B4195BF7DC

CUP - C59I24000060001

Per la gestione della presente procedura, LAZIOcrea, nell'esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante, si avvale della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA, accessibile al *link* sopra indicato. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice è il dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti

La Stazione Appaltante procederà allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida riservandosi comunque la facoltà di sospendere, modificare, annullare, revocare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione di legittimità e/o di merito, senza che gli Offerenti e/o l'Aggiudicatario possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o d'indennizzo. In caso di sospensione e/o revoca o annullamento della procedura di gara ovvero di mancata aggiudicazione o stipula del contratto, infatti, gli Offerenti ovvero l'Aggiudicatario non potranno esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti della LAZIOcrea S.p.A. e/o della Regione Lazio, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

Con la presentazione delle offerte, gli Operatori concorrenti attestano la piena ed esatta conoscenza, nonché l'incondizionata ed integrale accettazione, di quanto riportato negli Atti di gara. Gli operatori concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono altresì il trattamento dei rispettivi dati societari e personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, recante Regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché per la loro pubblicazione sul sito istituzionale della Società Appaltante in ottemperanza agli obblighi normativi in materia di pubblicità e trasparenza

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento e nei manuali operativi per l'utilizzo della piattaforma telematica S.TEL.LA.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento per l'utilizzo della piattaforma telematica S.TEL.LA., che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile 7 giorni su 7 - h 24, salvo nei giorni di manutenzione

programmata.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento e nei manuali operativi per l'utilizzo della piattaforma telematica, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (S.P.I.D.) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene

attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica

supporto.stella@regione.lazio.it ovvero l'Help Desk al numero **06/997744**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- *Disciplinare di gara*
- *All. 1 – Modello domanda di partecipazione;*
- *All. 2 – Modello dichiarazioni integrative;*
- *All. 3 - Dichiarazione titolare effettivo;¹*
- *All. 4 - Modello di offerta tecnica*
- *Capitolato tecnico;*
- *D.G.UE. in formato elettronico, da compilare a sistema;*
- *Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa contenute nel Regolamento e nei Manuali operativi per l'utilizzo di S.TEL.LA;*
- *Patto di integrità.*

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica sulla piattaforma telematica di gara S.TEL.LA., nella propria area riservata, agli operatori economici che abbiano manifestato interesse a partecipare alla presente procedura, a seguito della pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale della Società appaltante, nonché sul portale di negoziazione telematico predetto, e quindi siano stati invitati a partecipare.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **21/11/2024** alle ore **16.00** attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite in formato elettronico entro la giornata del **27/11/2024** mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione Chiarimenti.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi

¹ Da compilare solo in presenza di titolare effettivo.

comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura di gara è costituita da un unico lotto, in considerazione delle caratteristiche proprie dei servizi oggetto dell'appalto, che richiedono un'esecuzione unitaria delle prestazioni, meglio descritte nel capitolato tecnico.

L'affidamento ha ad oggetto l'esecuzione di servizi assistenza domiciliare in favore di anziani sordi o con ipoacusia, di età superiore ai 65 anni. Il servizio sarà realizzato da giovani sordi, con età inferiore ai 35 anni, che avranno il ruolo di facilitatori/operatori.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l'erogazione dei predetti servizi di assistenza domiciliare ad un numero minimo di utenti pari a 500.

Al fine di realizzare il servizio oggetto dell'appalto l'operatore economico aggiudicatario dovrà realizzare preliminarmente un percorso di formazione rivolto ai giovani sordi, per rafforzare quelle competenze e conoscenze tali da consentire loro di assumere il ruolo di facilitatore/operatore domiciliare per anziani sordi e con ipoacusia.

L'affidamento nel suo complesso persegue l'obiettivo di facilitare, anche attraverso l'utilizzo della LIS e/o della LIST, l'accesso degli anziani sordi al sistema dei servizi territoriali (sportelli sociali, servizi sociosanitari, ecc.) mediante interventi di prossimità informativi e di orientamento, anche diretti a fronteggiare problematiche della quotidianità quali la consegna della spesa o la distribuzione di generi alimentari, medicinali, prodotti igienici, ecc.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili	85320000-8	P	294.621,15 €
A) Importo a base di gara				294.621,15 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]				0,00 €
A) + B) Importo complessivo a base di gara				294.621,15 €

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 225.000,00 corrispondenti al 76,37% dell'importo posto a base di gara, calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Cooperative Sociali 2024;
- Tabelle del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali - Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024.

Il contratto collettivo individuato dalla stazione appaltante è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Cooperative Sociali 2024. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso è pari a € 0,00.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è presuntivamente stimata in 12 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva, in caso di concessione da parte della Regione Lazio di una proroga del termine per la conclusione delle attività progettuali, la facoltà di ricorrere fino al quinto dell'importo del contratto. La stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 353.545,48, al netto di I.V.A.

Tabella 1

Importo complessivo	
Importo a base di gara	€ 294.621,15
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 58.924,23
Valore globale stimato	€ 353.545,48

3.3. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie per settore economico (881 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE – da compilarsi elettronicamente accedendo al *link* raggiungibile tramite la piattaforma STELLA <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> – la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione

derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) per le specifiche attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;**
- b) Previsione, quale oggetto sociale, indicato nello Statuto e/o nell'Atto costitutivo, delle attività indicate nell'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 117/2017.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, le suddette iscrizioni sono acquisite d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni a decorrere dalla data di cui al punto IV.4 del Bando di gara di servizi analoghi di assistenza domiciliare, resi in favore di persone anziane e/o con disabilità, per un importo complessivo non inferiore a 50.000,00 €.

La comprova del possesso di tale requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ogni altra documentazione considerata idonea dalla Stazione Appaltante (a titolo esemplificativo: copia dei bilanci delle Società clienti dalle quali si evinca il possesso dei requisiti speciali sopra richiamati).

6.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel RUNTS deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisito di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 6.2, lett. a), deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel RUNTS deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisito di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la

partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore

complessivo dell'appalto.

La suddetta garanzia è richiesta in considerazione della tipologia, importanza e specificità dell'oggetto della procedura.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione: La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato a LAZIOcrea, Iban IT93G0100503218000000002146.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10 %, cumulabile con una di quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del Codice.
- d. Riduzione del 20%, cumulabile con una di quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), in caso di possesso della Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, UNI/PdR 125.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC A.N.A.C. n. 610 del 19 dicembre 2023 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **16.00** del giorno **10/12/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file.

11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante

considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Disciplinare;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine pari a 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di un termine pari a 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) eventuale procura;
- 3) dichiarazioni integrative;
- 4) dichiarazione titolare effettivo;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) documentazione in caso di avvalimento;
- 7) documentazione per i soggetti associati.

L'operatore economico dovrà altresì compilare il DGUE elettronico, accedendo al *link* raggiungibile tramite la piattaforma STELLA <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

12.2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati

al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2016 e successivamente aggiornato nelle date del 29 novembre 2019 e del 12 giugno 2020. adottato dalla stazione appaltante LazioCrea reperibile

sul sito <https://www.laziocrea.it/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa

autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

12.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE elettronico.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

12.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali enti la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità specificate nel manuale operativo della piattaforma. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 11 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. **relazione illustrativa dei servizi offerti;**
2. **curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro** deputati al coordinamento dei servizi di assistenza domiciliare;
3. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

La relazione, predisposta in un documento di testo sulla base del modello allegato al presente disciplinare, dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di valutazione, di cui al paragrafo 15.1, le modalità di svolgimento del servizio, come meglio di seguito specificato.

Il concorrente dovrà inoltre allegare il **curriculum vitae** di ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato al coordinamento della commessa in oggetto.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

14. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nell'apposito campo della piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

Per la presentazione dell'Offerta Economica, l'Operatore economico deve inserire l'importo offerto all'interno della piattaforma STELLA.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 12, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;**
2. **la stima dei costi della manodopera.**

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa inoltre che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di n. 2 (due) cifre decimali;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

15.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali" vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE		(D) - Sub punteggi con valutazione Qualitativa/discrezionale	Punteggio totale criterio
1	<p>Descrizione del contesto territoriale in cui verrà realizzato l'intervento</p> <p>Parametro di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> descrizione esaustiva con l'indicazione di modalità efficaci di realizzazione del servizio: 10 punti; descrizione chiara ma non esaustiva; modalità di realizzazione del servizio parzialmente efficaci: 8 punti; Descrizione chiara e modalità di realizzazione del servizio non efficaci: 5 punti; Descrizione poco chiara e modalità di realizzazione del servizio non efficaci: 3 punti; Descrizione e modalità di realizzazione non adeguate: 0 punti 	Discrezionale (D)	10
2	<p>Descrivere le esperienze pregresse nell'ambito dell'assistenza domiciliare</p> <p>Parametro di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> le esperienze maturate sono estremamente attinenti al servizio oggetto dell'appalto: 10 punti; le esperienze maturate sono sufficientemente attinenti all'oggetto dell'appalto: 5 punti; le esperienze maturate non sono attinenti all'oggetto dell'appalto: 0 punti. 	Discrezionale (D)	10
3	<p>Modalità di organizzazione del servizio</p> <p>Parametro di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> organizzazione efficace e dinamica che consenta la risoluzione immediata di eventuali imprevisti: 20 punti; organizzazione sufficientemente efficace che non consenta la risoluzione immediata di eventuali imprevisti: 10 punti; organizzazione inefficace: 0 punti. 	Discrezionale (D)	20
4	Modalità di rilevazione dei fabbisogni territoriali	Discrezionale	15

	<p>Parametro di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistema di rilevazione dei fabbisogni territoriali accurato e adatto alle peculiarità del territorio della Regione Lazio: 15 punti; • sistema di rilevazione dei fabbisogni territoriali abbastanza accurato e rispondente alle peculiarità del territorio regionale: 10 punti; • sistema di rilevazione dei fabbisogni territoriali poco accurato e rispondente alle peculiarità del territorio regionale: 5 punti; • sistema di rilevazione dei fabbisogni territoriali non accurato e non rispondente alle peculiarità del territorio regionale: 0 punti. 	(D)	
5	<p>Percorso formativo</p> <p>Parametro di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obiettivi, contenuti di massima e competenze in uscita pienamente rispondenti alle aspettative del committente; • obiettivi, contenuti di massima e competenze in uscita parzialmente rispondenti alle aspettative del committente; • obiettivi, contenuti di massima e competenze in uscita non rispondenti alle aspettative del committente. 	Discrezionale (D)	5
6	<p>Valutazione del curriculum vitae di ciascun componente del gruppo di lavoro</p> <p>Parametro di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le figure coinvolte sono in possesso di competenze altamente qualificate: 10 punti; • le figure professionali coinvolte sono in possesso di competenze parzialmente qualificate: 5 punti; • le figure professionali non sono in possesso di competenze adeguate allo svolgimento del servizio: 0 punti. 	Discrezionale (D)	10
7	<p>Numero di anziani sordi che beneficeranno dei servizi domiciliari, in misura superiore al numero minimo di 500:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. da 500 a 550 anziani sordi verranno attribuiti 2 punti 2. da 551 a 600 anziani sordi verranno attribuiti 4 punti; 3. da 601 a 650 anziani sordi verranno attribuiti 6 punti; 4. da 651 a 700 anziani sordi verranno attribuiti 8 punti; 5. da 701 a 750 anziani sordi verranno attribuiti 10 punti; 6. da 751 a 800 anziani sordi verranno attribuiti 12 punti; 7. da 801 a 850 anziani sordi, verranno attribuiti 14 punti; 8. da 851 a 900 anziani sordi, verranno attribuiti 16 punti; 	Quantitativo (Q)	20

	<p>9. da 901 a 950 anziani sordi verranno attribuiti 18 punti;</p> <p>10. superiore a 950 anziani sordi verranno attribuiti 20 punti.</p>		
--	---	--	--

Descrizione dei criteri qualitativi

1. Descrizione del contesto territoriale in cui verrà realizzato l'intervento

L'operatore economico dovrà fornire la descrizione del contesto territoriale di riferimento e indicare le aree del territorio regionale raggiunte dal servizio di assistenza domiciliare, al fine di valutare la diffusione e la capillarità sul territorio del servizio stesso.

Per questo criterio di valutazione, l'operatore economico avrà a disposizione massimo 3.000 caratteri (spazi inclusi).

2. Esperienze pregresse

L'operatore economico dovrà descrivere le esperienze maturate nell'ambito dei servizi domiciliari destinati in generale agli anziani, con indicazione del numero di destinatari che hanno beneficiato dei servizi e luoghi in cui gli stessi sono stati svolti. Per questo criterio di valutazione, l'operatore economico avrà a disposizione massimo 6.000 caratteri (spazi inclusi).

3. Modalità di organizzazione del servizio

L'operatore economico dovrà descrivere modalità di organizzazione del servizio domiciliare e di attivazione dei servizi "leggeri" (supporto negli impegni quotidiani, ad esempio fare la spesa, andare in farmacia e nelle attività di inclusione, ad esempio la partecipazione a circoli/comunità o l'avvicinamento al digitale). Per questo criterio di valutazione, l'operatore economico avrà a disposizione massimo 6.000 caratteri (spazi inclusi).

4. Modalità di rilevazione dei fabbisogni territoriali

L'operatore economico dovrà illustrare le modalità di rilevazione dei fabbisogni territoriali.

In particolare, l'operatore economico dovrà indicare come prevede di individuare gli anziani sordi che beneficeranno dei servizi, e i giovani sordi che svolgeranno il servizio domiciliare di facilitazione. Per questo criterio di valutazione, l'operatore economico avrà a disposizione massimo 5.000 caratteri (spazi inclusi).

5. Percorso formativo

L'operatore economico dovrà descrivere il programma di massima del percorso formativo destinato ai giovani sordi. Nel programma dovranno essere indicati: obiettivi, competenze in uscita, durata, modalità di erogazione della formazione, profilo dei docenti, ecc.

Per questo criterio di valutazione, l'operatore economico avrà a disposizione massimo 4.000 caratteri (spazi inclusi).

6. Curriculum vitae

L'operatore economico dovrà allegare il curriculum vitae del componente e dei componenti del gruppo di lavoro responsabile della commessa, dal quale possa evincersi l'esperienza maturata nel settore dell'assistenza domiciliare in favore di categorie fragili. Inoltre, l'appaltatore dovrà descrivere brevemente i requisiti minimi che dovranno possedere i giovani sordi, indicando il titolo di studio e le esperienze pregresse.

Per questo criterio di valutazione, l'operatore economico avrà a disposizione massimo 6.000 caratteri (spazi inclusi).

15.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL

CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna D" della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile tra 0 e 1.

In particolare, ogni componente della Commissione attribuirà a ciascun elemento di valutazione un coefficiente discrezionale tra zero e uno, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:

- 0 = NON VALUTABILE
- da 0,1 a 0,2 = MOLTO SCARSO
- da 0,3 a 0,5 = INSUFFICIENTE
- 0,6 = SUFFICIENTE
- da 0,7 a 0,8 = BUONO
- da 0,9 a 1,0 = OTTIMO

Ultimata l'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun componente della Commissione, sarà poi calcolata, in relazione ad ogni sotto-criterio di valutazione, la media dei coefficienti.

15.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il Punteggio Economico (PE) verrà attribuito attraverso la seguente formula

$$P = P_{max} * (V_{minoff} / V_{off})$$

dove:

P_{max} corrisponde al Punteggio massimo;

V_{off} corrisponde al valore offerto;

V_{minOff} corrisponde al valore minimo offerto.

15.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totali. Il punteggio totale (PTOT) assegnato a ciascun operatore concorrente sarà quindi uguale alla sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dalla corrispondente offerta tecnica (Pt) e dalla corrispondente offerta economica (Pe), regolarmente presentate, come da formula di seguito rappresentata.

$$PTOT = Pt + Pe$$

dove:

Pt = somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica;

Pe = punteggio attribuito all'offerta economica.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, tra dipendenti o dirigenti di LAZIOcrea S.p.A., della Regione Lazio. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche

dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **11/12/2024** alle ore **11.00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 2.3:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni solari. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 2.3 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto di LAZIOcrea, l'Appaltatore sarà nominato

dall'Assemblea costituita dal Socio Unico Regione Lazio, su proposta del Collegio sindacale.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice etico di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.laziocrea.it/amm-trasparente>

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, l'operatore economico dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione qualora intenda escludere dall'accesso agli atti determinate informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima.

La suddetta dichiarazione dovrà essere allegata a margine dell'offerta tecnica.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

26. RISERVATEZZA

- 26.1. Tutte le informazioni comunicate dall'Operatore Economico alla Stazione Appaltante (anche solo "Parti") e viceversa saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi della presente procedura. In particolare l'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia anche solo la mera visibilità in ragione della procedura, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente procedura mantenendo la più assoluta riservatezza in merito al contenuto del contratto che ne deriva, ai dati scambiati e alle operazioni eseguite; tale vincolo di riservatezza sarà mantenuto per i successivi due anni dalla cessazione degli effetti del Contratto.
- 26.2. Ciascuna Parte (Stazione Appaltante e Operatore Economico) si obbliga a adottare nei confronti delle informazioni dell'altra Parte almeno gli stessi mezzi di tutela e di protezione utilizzati per le proprie informazioni riservate e, in ogni caso, a adottare cautele quanto meno ragionevoli al fine di prevenire la divulgazione e di proteggere la riservatezza delle informazioni, sia orali che scritte, ricevute nell'ambito dei presenti accordi.
- 26.3. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, L'Operatore Economico per gli adempimenti contrattuali, deve uniformarsi agli standard in materia di riservatezza dei dati e delle informazioni nonché alle specifiche procedure adottate da LAZIOcrea in materia di sicurezza delle informazioni e in materia di protezione dati personali. A tal proposito si informa che LAZIOcrea s.p.a. ha conseguito le seguenti certificazioni: (i) ISO/IEC 27001:2013 (Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni); (ii) ISO/IEC 27017 (Codice di condotta per i controlli di sicurezza delle informazioni basati su ISO/IEC 27002 per i servizi in cloud); (iii) ISO/IEC 27018 (Codice di condotta per la protezione delle informazioni di identificazione personale (PII) in cloud pubblici che agiscono come processori PII) ed applica il controllo dei fornitori per mantenere il controllo della catena di fornitura. Tutte le procedure del sistema, disponibili a semplice richiesta, possono essere richiamate dal contratto o da allegati al contratto e formeranno parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale. Le informazioni, connesse alle attività contrattuali, da considerare sottoposte a "riservatezza" da parte di LAZIOcrea e acquisite dall'Operatore Economico riguarderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, matrici, mappe, modelli di business plan, aspetti commerciali societari, contrattuali, finanziari, organizzativi, procedurali e tecnologici nonché Know-how.
- 26.4. L'Operatore Economico nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura garantisce che anche i propri dipendenti, collaboratori e consulenti, che per ragione della propria autorizzazione al trattamento vengano a conoscenza delle suddette informazioni riservate, siano tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; tali obblighi sono estesi, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ("RTI") anche alle mandanti del raggruppamento

nonché ad eventuali subappaltatori.

- 26.5. In caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertata, LAZIOcrea s.p.a. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della presente procedura ai sensi dell'art. 1456 del C.C., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 26.6. L'Operatore Economico è intrinsecamente autorizzato a citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente LAZIOcrea s.p.a. delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- 26.7. Quanto sopra non si riferisce alle informazioni che siano divenute di dominio pubblico per fatti non dipendenti da una delle Parti, ovvero ancora alle informazioni espressamente richieste dall'Autorità Giudiziaria del paese di una delle Parti.

27. SICUREZZA INFORMATICA – CYBERSECURITY

- 27.1. LAZIOcrea è individuata come amministrazione sottoposta agli obblighi della legge 90/2024 ed alle indicazioni della Direttiva 2555/2022 – Direttiva NIS2, di conseguenza ciascun affidatario è sottoposto agli stessi obblighi per sé e per la propria filiera di produzione compresi subappalti che devono essere preventivamente autorizzati.
- 27.2. LAZIOcrea rientra anche nei soggetti obbligati alla notifica di qualunque evento di sicurezza come anche definito dalla direttiva EU 2555/2022 (nota anche come NIS2).
- 27.3. L'Operatore Economico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla legge 90/2024, dalla NIS2, per sé e per tutta la filiera di subappaltatori cui si rivolge.
- 27.4. L'Operatore Economico dovrà garantire che qualunque evento di sicurezza cibernetica sia comunicato a LAZIOcrea entro un massimo di 12 ore dalla verifica e dovrà dare tutto il supporto necessario per rispondere agli obblighi di legge e minimizzare l'impatto dell'evento.
- 27.5. In osservanza all'art. 9 e art. 10 della legge 90/2024 il fornitore, per sé e per i propri fornitori, è obbligato a rispondere alle direttive sulla crittografia e sulle password rese disponibili dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, e/o dal Centro Nazionale di Crittografia.
- 27.6. L'Operatore Economico, in caso di sviluppo di software applicativo, è obbligato a seguire le linee guida sullo sviluppo sicuro rese disponibili da ACN e AgID nella versione valida al momento di consegna del prodotto.
- 27.7. L'Operatore Economico, in caso di sviluppo di software applicativo, a dare evidenza delle attività previste all'interno delle Tabelle in appendice A delle "linee guida – la sicurezza nel procurement ICT" Versione Aprile 2020" o successive.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si dichiarano informate del trattamento dei rispettivi dati personali necessari all'esecuzione del rapporto precontrattuale (individuazione del soggetto giuridico, finalità del trattamento, categoria dei dati coinvolti nel trattamento, rispettivi destinatari, posizione europea dei dati trattati, modalità di

gestione dei diritti dei rispettivi interessati), obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) e al D.Lgs 196/2003, (di seguito Codice delle Privacy), con particolare riferimento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.

L'obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati personali che siano o divengano di pubblico dominio e/o che siano pubblicati e/o divulgati in osservanza delle prescrizioni normative in materia di trasparenza e/o di gare e appalti pubblici e/o di pubblicità degli atti e documenti amministrativi

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui avranno conoscenza in virtù dell'esecuzione della presente Procedura nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Per i suddetti scopi, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con la Procedura sono esatti, precisi e rispondenti al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi nei rispettivi archivi elettronici e cartacei.

Le Parti, con partecipazione alla procedura, reciprocamente attestano di avere erogato al proprio personale coinvolto nel contratto le proprie informative previste sulla protezione dati personali. Gli addetti alla gestione del contratto, il personale addetto alle lavorazioni e all'erogazione dei servizi ad esso connessi, compresi gli amministratori, sono al corrente del fatto che esiste un rapporto precontrattuale fra le Parti e che i propri dati personali, opportunamente minimizzati, possono essere portati a conoscenza dell'altra Parte per finalità connesse alla corretta esecuzione del contratto nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

La comunicazione dei dati potrà avvenire verso eventuali agenti o soggetti coinvolti nel processo di vendita o supervisione o verso altri appaltatori quando questo sia assolutamente necessario per dare corretto seguito a richieste del cliente stesso.

L'Operatore Economico si dichiara informato che la Stazione Appaltante è una società per azioni a socio unico e che i suoi riferimenti potranno essere portati a conoscenze del Socio. Per lo svolgimento della procedura di gara sarà utilizzata la piattaforma di *e-procurement* S.TEL.LA gestita della Regione Lazio.

I dati conferiti potrebbero essere comunicati a soci e amministratori al fine di adempiere agli obblighi di legge o di regolamento. I dati personali conferiti (limitatamente ai firmatari del contratto) potranno essere diffusi per gli obblighi di trasparenza e per la qualifica del servizio realizzato.

Le Parti si impegnano a interrompere ogni trattamento dati personali dopo 10 anni dalla consegna del prodotto o esecuzione del servizio, o in caso di mera partecipazione alla procedura senza procedere alla stipula del contratto, per 10 anni dalla chiusura della procedura. Al termine di tale periodo i dati potranno essere conservati in forma anonimizzata insieme alla documentazione del contratto. È sempre fatta salva la conservazione per periodi superiori per finalità differenti che devono essere esplicitati nelle proprie informative dai singoli soggetti.

L'Operatore Economico è a conoscenza, altresì, che gli estremi della procedura e il nominativo del fornitore saranno diffusi tramite i siti internet dell'amministrazione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'Operatore Economico prende atto del fatto che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'amministrazione. Inoltre, il fornitore viene informato e prende atto che le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione all'iniziativa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di

dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Se per le attività da svolgere l'Appaltatore entri in contatto con dati personali sotto la titolarità del Committente questo trattamento potrà essere ritenuto come occasionale e non rilevante ai fini del trattamento dati personali.

Qualora, al fine dell'espletamento delle attività previste dalla procedura, si rendesse necessario effettuare specifiche attività non occasionali di trattamento di dati personali al di fuori di quelle sopra enunciate, le Parti concordano di stipulare un apposito atto integrativo, inclusivo dell'eventuale nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR di una delle due parti, per disciplinarle.

29. INFORMATIVA DEL COMMITTENTE

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 Del Regolamento UE/2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati nonché alla libera circolazione di dati" (anche GDPR), la Stazione Appaltante informa l'Operatore Economico i dati di contatto da quest'ultimo conferiti saranno trattati nel rispetto della citata normativa europea e nazionale (Reg. UE/2016/679 - GDPR e D.lgs. 196/2003 - Codice Privacy). Il trattamento sarà effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati conferiti saranno trattati con strumenti automatizzati e/o cartacei al solo fine di gestire il rapporto contrattuale e tutte le attività e i compiti affidati dalla legge Committente ivi compresi gli obblighi di trasparenza nel rapporto contrattuale previsto dal Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Poiché le attività si svolgeranno con l'ausilio di una piattaforma informatica che prevede l'accesso attraverso SPID/CIE/CNS l'Operatore Economico è informato che i dati del soggetto che inserisce saranno sottoposti a tracciamento ai fini della tutela del sito e della sicurezza del trattamento come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale. La piattaforma dispone di una propria informativa.

Il conferimento dei dati personali del firmatario e dei soggetti rilevanti, ai fini delle attività previste dalla procedura, è necessario per dare successiva esecuzione al contratto sulla base di quanto disposto dall'art. 6 par.1 lett. b) del GDPR. I dati saranno conservati per un periodo di tempo di dieci anni dalla conclusione delle procedure per rispetto dei termini di conservazione di legge ai sensi dell'art. 6 par.1 lett. c) del GDPR fatte salve eventuali estensioni per contestazioni.

Il Titolare del trattamento dei dati è LAZIOcrea S.p.A. con sede in via Anagnina n.303 - 001118 Roma ha individuato un proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO) contattabile all'indirizzo mail dpo@laziocrea.it.

L'interessato ovvero l'Operatore Economico che ha conferito i dati delle persone chiave per la finalità sopra citate potrà esercitare i propri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR inviando una richiesta di una richiesta a ufficioprivacy@laziocrea.it.

Gli interessati possono sempre proporre un reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (ai sensi dell'art. 79 del Regolamento).